COMMISSIONE VI

FINANZE

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2666) 3

Rosini Giacomo, *Presidente* 3, 6, 8

Auleta Francesco 7

Ferrari Wilmo, *Relatore* 3

Piro Franco 3, 7, 8

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5, 6

Umidi Sala Neide Maria 6, 7, 8

Votazione nominale:

Rosini Giacomo, *Presidente* 8

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disciplina del credito peschereccio di esercizio *(Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1666-*B*) 9

Rosini Giacomo, *Presidente* 9

Votazione nominale:

Rosini Giacomo, *Presidente* 13

Proposte di legge (Seguito della discussione congiunta e rinvio):

Senatori Beorchia e Fioret: Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 *(Approvata dal Senato)* (2746);

Senatori Scevarolli ed altri: Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati *(Approvata dal Senato)* (2744);

PAG.

Auleta ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli (879);

Senatori Melotto ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'amministrazione comunale *(Approvata dal Senato)* (2726);

Savio ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'amministrazione comunale (1678);

Paganelli e Patria: Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato - ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) - per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale (2380);

PAG.

Patria ed altri: Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato - ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2443);

Borgoglio ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato, ramo artistico, storico, archeologico descritto dalla scheda n. 18 denominata ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2586) 13

Rosini Giacomo, *Presidente* 14, 15

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 14

La seduta comincia alle 9,30.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 aprile 1988.

Invito il relatore a riferire sullo stato dei nostri lavori.

WILMO FERRARI, *Relatore*. La discussione su questo provvedimento era stata interrotta in quanto l'onorevole Piro aveva presentato un articolo aggiuntivo tendente ad introdurre una disciplina particolare riguardante i libretti di deposito non movimentati da oltre venti anni.

L'onorevole Umidi Sala aveva inoltre presentato un emendamento tendente a vincolare l'esercizio della delega al ministro del tesoro per la fissazione dei nuovi limiti per l'ammortamento dei libretti di modico valore, prevista dall'articolo 2 del disegno di legge, alla necessità di tener conto della svalutazione nel frattempo intervenuta.

Nella precedente seduta erano stati accantonati gli articoli 1 e 2 ed il Governo aveva chiesto un rinvio della discussione al fine di valutare la portata dell'articolo aggiuntivo 2. 01 presentato dall'onorevole Piro, sia dal punto di vista della sua applicabilità sia per quanto riguarda l'accertamento della quantità delle somme depositate nei libretti interessati dalla sua previsione, in modo da porre la Commissione in grado di decidere con cognizione di causa.

FRANCO PIRO. Mi rendo conto che il provvedimento in esame ha una portata ridotta che, con l'articolo aggiuntivo 2. 01, tenderebbe a diventare troppo ampia: quasi come un piccolo carro che, dovendo portare un peso più grande di lui, rischia di non sopportare il carico complessivo. Questo il senso delle valutazioni espresse dal relatore e dalle forze politiche, che tuttavia avevano condiviso l'impostazione di fondo del provvedimento.

Va inoltre considerato che, se pure con diverse argomentazioni, nel corso della precedente seduta erano state avanzate alcune critiche a tale articolo aggiuntivo. La prima, da me stesso sollevata, era relativa alla finalizzazione degli interessi maturati sull'ammontare delle somme depositate, nel senso che la copertura risultava scorretta dal punto di vista tecnico. Aveva poi suscitato critiche la possibilità per il titolare del deposito di far valere, in qualsiasi tempo ed in qualsiasi momento, il proprio diritto.

Pertanto, insieme con l'onorevole Orciari, propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2. 01:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. I libretti sui quali non sono intervenute operazioni per più di venti anni previo invio, con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto al termine di estinzione, di comunicazione scritta con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio noto del titolare del rapporto, sono estinti. Gli interessi maturati sull'ammontare delle somme depositate sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti in un capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro denominato: Fondo da ripartire per interventi in favore dei portatori di *handicap*.

2. Qualora dopo l'estinzione l'intestatario o l'avente diritto lo richiedano, l'istituto è tenuto alla corresponsione della somma versata al fondo, con facoltà di rivalersi sui successivi versamenti.

3. Trascorsi ulteriori dieci anni dal termine di cui al comma 1 anche l'ammontare delle somme depositate è versato all'apposito fondo.

4. Il ministro del tesoro, con proprio decreto, sentiti i ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, e degli affari sociali, determina le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

Tale nuova formulazione tiene conto sia di quanto sostenuto nella versione originaria, sia della legislazione vigente in altri paesi. A quest'ultimo proposito è stato distribuito a tutti i commissari un *dossier* predisposto dal Servizio studi dal quale si evince, ad esempio, che in Francia e negli USA dopo dieci anni le somme giacenti vengono devolute all'erario. Tenendo conto dell'esperienza degli altri paesi, propongo che i depositi siano considerati estinti dopo venti anni dall'ultima operazione, e che, a partire da quel momento, gli interessi maturati vadano a confluire in un capitolo dello stato di previsione dell'entrata secondo quanto potrà essere stabilito nella prossima legge finanziaria; tale capitolo dovrebbe essere finalizzato alla copertura di determinati provvedimenti *in itinere;* qualora il Governo esprimesse in linea di massima il proprio consenso, tale soluzione potrebbe essere proposta in sede di Commissione di merito come norma di copertura delle norme quadro per la tutela dei cittadini portatori di *handicap*, sulle quali è stato espresso consenso unanime da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Vorrei chiarire che l'ammontare dei depositi andrebbe, secondo la mia proposta, ad alimentare quel fondo passati ulteriori dieci anni, cioè complessivamente dopo trenta anni di inattività del deposito. Sono quindi previste tutte le garanzie di tutela del risparmiatore: il periodo tre volte più lungo rispetto a quanto accade in altri paesi; la comunicazione reiterata due volte alla scadenza del termine; la disciplina apposita per i casi in cui i libretti di risparmio siano a firma disgiunta.

Invito perciò i colleghi a sottoscrivere la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo, che tiene conto delle critiche espresse sul testo originario – del quale, peraltro, era stata condivisa l'impostazione di fondo – e preannuncio di essere disposto a ritirare tale articolo aggiuntivo qualora il Governo esprima il suo consenso sulle finalità che sono alla base della proposta da me avanzata.

È sicuramente vero che in sede di discussione della legge sulla trasparenza bancaria questo problema, che investe una questione relativa alla forma contrattuale, potrà essere esaminato più ampiamente. Tuttavia, se per malaugurata ipotesi dovesse essere approvata prima una norma di questo genere e successivamente la legge sulla trasparenza bancaria, dovremo comunque garantirle ele-

menti di pubblicizzazione perché alcune recenti sentenze hanno rovesciato il tradizionale principio *ignorantia legis non excusat,* affermando che in certi casi l'ignoranza della legge può essere giustificata.

Aggiungo che se dopo venti anni non si è fatto vivo il titolare del libretto e se trascorrono ulteriori dieci anni senza che ciò avvenga, non solo la quota interessi ma il totale del deposito confluirebbe nel fondo, sempre con la garanzia che qualora si presenti chi ne sia titolare, anche dopo il ventesimo anno, la somma verrebbe restituita. Vorrei, tuttavia, far presente che questa garanzia rischia di porsi in contrasto con i termini di prescrizione previsti dal codice civile.

Poiché molti colleghi hanno giustamente posto l'esigenza di introdurre elementi di garanzia, vorrei far presente che l'articolo aggiuntivo così riformulato li offrirebbe per il fatto che il titolare della somma può esigerne la restituzione dall'istituto di credito, al quale verrebbe riconosciuto il diritto di rivalersi sui successivi versamenti. Ciò costituirebbe un elemento di garanzia sia per l'istituto di credito sia per i depositanti.

Quindi, trascorsi venti anni senza alcuna operazione, gli interessi maturati sulle somme depositate verrebbero destinati al fondo per gli interventi in favore dei portatori di *handicap.* Trascorsi ulteriori dieci anni anche l'ammontare delle somme depositate verrebbe versato all'apposito fondo. In ogni caso, qualora dopo l'estinzione si presenti l'avente diritto, l'istituto è tenuto a corrispondere la somma versata al fondo, rivalendosi sui successivi versamenti.

Se, dopo il termine di trent'anni, una giovanetta divenuta nel frattempo anziana rivendicasse il suo deposito, avrebbe quanto meno la consolazione, di non poco conto, di sapere che le somme, anziché essere trattenute dall'istituto di credito, sono state destinate ad una finalità di ordine sociale.

Pertanto, ribadisco l'invito ai colleghi degli altri gruppi di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo da me riformulato, che, una volta acquisito il consenso del Governo su di esso, sarei disponibile successivamente a ritirare; in tal modo non pregiudicherei l'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge, pur manifestando nel contempo una precisa volontà politica: infatti, sarebbe stato sollevato un problema rilevante sul quale, però, al momento non possiamo pronunciarci, non disponendo di tutte le informazioni necessarie in ordine alla quantità dei depositi di questo tipo. Le notizie di cui disponiamo sono incerte e contraddittorie e dovrebbero essere integrate da dati certi.

Annuncio altresì il ritiro dell'emendamento 1. 1 tendente a sostituire le parole « norme speciali » con le seguenti: « secondo modalità definite con decreto del ministro del tesoro, norme volte a ».

Vi è stato a questo proposito da parte del Governo un chiarimento che inviterei a ribadire in questa sede. La formulazione attuale, piuttosto imprecisa, modifica una norma del 1951 e lascerebbe intendere che sia affidato alle stesse banche il compito di emanare norme speciali. In realtà, mi sembra di aver capito che gli istituti di credito si limitino ad applicare, tramite un regolamento interno ai singoli istituti, la cui conoscibilità per i clienti dovrà essere assicurata nell'ambito delle norme del codice di autoregolamentazione, una direttiva di ordine generale emanata dal ministro del tesoro. Spetterà all'autonomia di ogni istituto di credito applicare tale direttiva in modo più favorevole ai clienti, ma non in modo più sfavorevole, in relazione ad una disciplina di carattere generale che il ministro del tesoro preciserà con una successiva circolare.

Vorrei, quindi, chiedere al Governo di confermare questa interpretazione della dizione « norme speciali », il cui mantenimento si giustificherebbe per la necessità di approvare rapidamente questo provvedimento senza doverlo trasmettere al Senato, anche se l'espressione da me proposta è stata giudicata dallo stesso sottosegretario più precisa.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo non avrebbe

saputo illustrare meglio le ragioni della propria scelta. Mi richiamo perciò alle parole dell'onorevole Piro, con riferimento sia alla norma, sia alle motivazioni della medesima. Mi auguro, altresì, che il provvedimento possa essere approvato nel testo oggi in esame, poiché le modifiche proposte, ancorché fondate, non sono necessarie.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 2. 01 credo che il buon senso ed una lunga esperienza costituiscano sufficiente garanzia che l'adeguamento dei nuovi limiti per l'ammortamento dei libretti tenga conto del tasso di inflazione; non si può andare, infatti, oltre lo spirito della legge, che è quello di rimettere al Ministero del tesoro la decisione in proposito, e non sarebbe opportuno procedere all'adeguamento attraverso lo strumento legislativo. Anche per quanto riguarda l'emendamento 1. 1, credo che l'esperienza offra garanzie sufficienti per essere certi che le banche applichino le direttive del tesoro.

PRESIDENTE. A nome del gruppo democratico cristiano, sottoscrivo l'articolo aggiuntivo 2. 01, come riformulato dal presentatore, e comunico che è stato sottoscritto anche dagli onorevoli Serrentino e Luigi d'Amato.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Il gruppo comunista ha già espresso la propria posizione, affermando che il provvedimento in esame potrebbe e dovrebbe essere migliorato in alcuni punti. Tuttavia, data l'urgenza del medesimo, riteniamo di poter ritirare l'emendamento 2. 1, riservandoci di ripresentarlo qualora l'articolo aggiuntivo 2. 01 fosse approvato ed il testo dovesse tornare al Senato. Mi riservo perciò di esprimere una posizione definitiva quando il Governo avrà espresso la propria posizione.

Il gruppo comunista è disposto a sottoscrivere l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Piro, pur ritenendo che questa norma sia suscettibile di perfezionamento, come emerge dalla illustrazione che ne ha fatto il presentatore.

Mi sembra persino eccessivo il termine di venti anni per l'estinzione dei depositi e quello di dieci anni per la devoluzione degli stessi nel fondo. Comprendo i motivi che hanno indotto l'onorevole Piro a prospettare questa soluzione. Esistono, infatti, libretti al portatore rispetto ai quali il problema della comunicazione è irrisolvibile per l'assenza di un nominativo e di un indirizzo.

D'altra parte, però, ritengo che questo articolo aggiuntivo abbia trascurato altri aspetti, perché non ci si può limitare ai libretti di risparmio, essendo necessario intervenire anche sui depositi postali.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, nei giorni successivi alla presentazione di questo articolo aggiuntivo, ha cercato di approfondire i problemi da esso recati, ma ciò non è stato semplice sia con riferimento alla stima del fenomeno sia con riferimento alla possibilità di una sua diversa normativa.

Pertanto, il Governo non può che convenire sull'opportunità di affrontare questo argomento con maggiore cognizione di causa ed anche in rapporto alla legislazione comparata perché, soprattutto in ambito comunitario, è bene accertare quale sia il comportamento degli altri paesi in vista di un'armonizzazione della disciplina di questa materia.

Il problema di cui discutiamo rientra in quello più generale della tutela del risparmio, nel senso che esso richiama l'opportunità di definire forme contrattuali chiare e tali da incrementare il dialogo tra il depositante e l'azienda di credito. Nella nostra prassi è purtroppo frequente il caso di depositi al portatore a tempo indeterminato che non sono movimentati sia per ragioni attinenti alle condizioni soggettive del depositante, si pensi agli emigranti o alle persone anziane, sia perché le aziende di credito non effettuano sollecitazioni o comunicazioni volte a rendere edotti i depositanti delle variazioni del costo del denaro.

Questa forma contrattuale è in particolare quella tipica degli istituti di cre-

dito locali che in un determinato territorio riescono a conseguire una raccolta più ampia di quelli a livello nazionale.

Non so quale sia la soluzione più idonea ma forse, una volta approfonditi i termini del problema, potrà essere quella di destinare il fondo alla copertura di determinati provvedimenti.

Conseguentemente, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, trattandosi di un provvedimento urgente, la cui finalità è la tutela del risparmiatore. Il Governo, proprio per queste motivazioni, si impegna a riferire in Commissione, eventualmente anche al di fuori del procedimento legislativo, sui dati relativi all'utilizzazione delle risorse in questione ai fini della copertura di un provvedimento di rilevante finalità sociale; a tale proposito devo ammettere che ancora non è dato conoscere l'entità del fenomeno in esame.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Nel ribadire che è intenzione del gruppo comunista accogliere l'invito rivolto dal collega Piro, vorrei comprendere se sia possibile, posto che l'orientamento del Governo è di rimandare ad un momento successivo la discussione sulla materia oggetto dell'articolo aggiuntivo, modificare tale emendamento sulla base delle osservazioni prima avanzate e tenendo conto di quanto rilevato nel corso della precedente seduta circa gli interessi maturati sulle cifre che sono confluite nel fondo.

FRANCO PIRO. Vorrei far presente che la situazione non si presenta in questi termini.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Comunque, l'emendamento non è sufficientemente chiaro in proposito.

FRANCESCO AULETA. La collega si riferisce al disposto del comma 2 dell'articolo aggiuntivo.

FRANCO PIRO. Mentre non ho alcuna obiezione all'ipotesi di applicare la normativa anche ai libretti postali, sono contrario alle proposte di corrispondere ad una persona che dopo venticinque anni rivendicasse i propri diritti anche gli interessi maturati nel periodo successivo allo scadere dei venti anni, perché la corresponsione degli interessi maturati negli ultimi cinque anni rappresenterebbe un eccesso di tutela, sproporzionato rispetto alla finalità sociale.

Facendo un esempio, una persona che abbia in venti anni maturato 10 milioni fra capitale ed interesse, essendo partita da un deposito di 5 milioni, sostanzialmente dopo venticinque anni perderebbe in tutto 2 milioni di interesse. Non mi sembra che tale situazione sia pregiudizievole, restando fermo il diritto a rivendicare entro il venticinquesimo anno il capitale e gli interessi maturati. Invito perciò i colleghi del gruppo comunista che hanno sollevato il problema ad essere più attenti al rapporto tra finalità sociale e tutela del singolo: questo esasperato garantismo mi sembra dimostri che non si ritiene prevalente – come dev'essere, trascorso un certo periodo – l'interesse pubblico.

Desidero altresì far presente che da parte degli istituti di credito viene prospettata l'opportunità di attenersi ad un periodo più breve, cioè di dieci anni, in considerazione dei problemi che pone la gestione delle somme. Anche per questo motivo invito i colleghi comunisti a non insistere; preferirei, in caso contrario, che non firmassero l'articolo aggiuntivo da me presentato, che dovrebbe raccogliere il consenso di tutti i gruppi e non apparire come espressione della volontà della sola maggioranza, tale da far sostenere al Governo che anche il Parlamento su questo problema è d'accordo: quando presenteremo la norma relativa alla copertura, potrebbe essere invocata questa unanimità.

FRANCESCO AULETA. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni dell'onorevole Umidi Sala. Vorrei però che non fossero più prospettati problemi gravi

nelle sedi non idonee, quando cioè essi possono essere affrontati con strumenti che o non consentono di risolverli, o ne creano di nuovi.

Pertanto, nel ribadire che il gruppo comunista condivide il fine proposto dall'onorevole Piro, esprimiamo la nostra convinzione che lo strumento attraverso il quale sia possibile conseguire quel fine debba essere ulteriormente definito; in particolare, saremmo disposti a valutare una riduzione del termine, ad esempio portandolo a dieci anni.

Va poi considerata la necessità di tutelare gli interessi di quei piccoli risparmiatori che utilizzano il libretto di risparmio bancario, ovvero quello postale. A noi sembra che la proposta originaria mirasse ad un fine preciso, cioè che le somme non più rivendicate dai depositanti non continuassero a giacere presso gli istituti bancari, ovvero diventassero loro patrimonio, bensì andassero a costituire un fondo.

La norma non deve essere formulata in modo tale da comportare la perdita del diritto del depositante alla maturazione degli interessi fino a quando non rivendichi la restituzione delle somme depositate.

Quindi, siamo disponibili a sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 2. 01, mantenendo tuttavia le nostre riserve relative a questi problemi oggettivi.

FRANCO PIRO. A seguito delle dichiarazioni del Governo, ritiro l'emendamento 1. 1 e l'articolo aggiuntivo 2. 01.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. A nome del gruppo comunista ritiro l'emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura nella seduta del 2 maggio.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Ogni variazione del limite di cui all'articolo 1 è demandata al Ministro del tesoro, che vi provvederà con proprio decreto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2666):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 29
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Orciari, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Serra, Serrentino, Solaroli, Tarabini, Umidi Sala, Usellini e Visco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina del credito peschereccio di esercizio (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1666-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del credito peschereccio di esercizio », già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta dell'11 maggio 1988 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 luglio 1988.

Comunico che nella seduta di ieri la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che sia approvato l'emendamento 20. 1 presentato dal Governo nella seduta del 3 maggio 1989 e che conseguentemente il testo sia coordinato secondo quanto proposto dal Governo, con i suoi emendamenti 12. 1 e 16. 1, nel senso di sostituire all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, la data 1987 con quella 1989 e di sopprimere all'articolo 16, comma 2, le parole « ogni anno ».

A causa dell'assenza dell'onorevole Vito, assumerò io stesso la funzione di relatore.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:

a) le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della ccoperazione;

c) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.

2. Nelle operazioni di credito d'esercizio di cui al presente articolo viene data priorità alle forme associate delle imprese di pesca, alle cooperative e loro consorzi.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:

a) le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della ccoperazione;

c) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. È istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti.

2. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo dell'operazione;

b) della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c);*

c) della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* e *g);*

d) del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.

3. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

RT. 4.

1. È istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti.

2. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo dell'operazione;

b) della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c);*

c) della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* e *g);*

d) del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.

3. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

4. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, se applicabili, le norme relative al privilegio legale ed alla cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) è aggiunto il seguente:

« 9) credito peschereccio di esercizio; ».

6. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 le parole « e 8) dell'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti « 8) e 9) dell'articolo 16 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati.

Poiché all'articolo 12 è stato presentato dal Governo un emendamento che risulterebbe necessario in caso di approvazione della nuova formulazione dell'articolo 20 proposta dal Governo stesso, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame di questo articolo.

(Così rimane stabilito).

Gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati modificati.

Poiché anche all'articolo 16 il Governo ha presentato un emendamento che risulterebbe necessario in caso di approvazione della nuova formulazione dell'articolo 20 proposta dal Governo, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare questo articolo.

(Così rimane stabilito).

La VI Commissione del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 17.

1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 20.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 17 e 18, che in seguito all'introduzione di un nuovo articolo sono diventati articoli 18 e 19 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e di lire 3.600 milioni per l'anno 1988. Per le finalità di cui all'articolo 12, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1987.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e pari a lire 3.600 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167) ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VI Commissione del Senato ha così modificato tale articolo, che in seguito all'introduzione di un nuovo articolo è diventato articolo 20:

ART. 20.

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e di lire 3.600 milioni per l'anno 1988. Per le finalità di cui all'articolo 12, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1987.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e pari a lire 3.600 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167) ».

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali concesse con le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della presente legge andranno in diminuzione delle disponibilità stabilite sul bilancio 1987 e sul bilancio triennale 1987-1989 dal presente articolo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.600 milioni per il 1989, da ripartire tra le diverse finalità con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 3.600 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167) » e quanto a lire 3.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al medesimo capitolo 9001 per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « pesca marittima ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 1.

In qualità di relatore, esprimo su di esso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 20. 1 del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, precedentemente accantonato. Ricordo che la Camera lo aveva approvato nel seguente testo, non modificato dal Senato:

ART. 12.

1. Le dotazioni finanziarie della sezione di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:

a) dalle trattenute stabilite dall'articolo 11;

b) da un contributo *una tantum* di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1987;

c) da un importo che le aziende e gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio devono versare annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 a copertura delle spese di gestione della sezione;

d) dagli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla sezione di garanzia per il credito peschereccio o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione della sezione di cui all'articolo 13.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, reso necessario dall'approvazione del nuovo testo dell'articolo 20:

All'articolo 12, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* per l'anno finanziario 1987 *con le seguenti:* per l'anno finanziario 1989.

12. 1.

In qualità di relatore, esprimo su di esso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 12. 1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16, precedentemente accantonato. Ricordo che la Camera l'aveva approvato nel seguente testo, non modificato dal Senato:

ART. 16.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti ogni anno tra i settori riguardanti:

a) la pesca costiera;

b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;

c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 2, sopprimere le parole: ogni anno.
16. 1.

In qualità di relatore, esprimo su di esso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 16. 1 del Governo, resosi necessario dall'approvazione del nuovo testo dell'articolo 20.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina del credito peschereccio di esercizio » *(Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1666-B):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 29
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Orciari, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Serra, Serrentino, Solaroli, Tarabini, Umidi Sala, Usellini e Visco.

Seguito della discussione congiunta delle proposte di legge senatori Beorchia e Fioret: Norme per il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 (Approvata dal Senato) (2746); senatori Scevarolli ed altri: Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (Approvata dal Senato) (2744); Auleta ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitalli (879); senatori Melotto ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città

di Verona all'amministrazione comunale (Approvata dal Senato) (2726); Savio ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'amministrazione comunale (1678); Paganelli e Patria: Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) – per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale (2380); Patria ed altri: Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2443); Borgoglio ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato, ramo artistico, storico, archeologico descritto dalla scheda n. 18 denominato ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Beorchia e Fioret: « Norme per il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 » già approvata dal Senato; senatori Scevarolli ed altri: « Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati », già approvata dal Senato; Auleta ed altri: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli »; senatori Melotto ed altri: « Trasferimento alla "Cinta magistrale" della città di Verona all'amministrazione comunale », già approvata dal Senato; Savio ed altri: « Trasferimento della "Cinta magistrale" della città di Verona all'amministrazione comunale »; Paganelli e Patria: «Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) – per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale »; Patria ed altri: « Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – *ex* caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) »; Borgoglio ed altri: « Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato, ramo artistico, storico, archeologico descritto alla scheda n. 18, denominato *ex* caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) ».

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole sulle proposte di legge n. 2744 e abbinata, n. 2726 e abbinata e n. 2380 e abbinate e che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione.

Proseguiamo l'esame dei progetti di legge con la replica del Governo.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Richiamandomi nel complesso alla relazione svolta dall'onorevole Ferrari, esprimerò rapidamente la posizione del Governo rispetto ai singoli progetti di legge.

La proposta di legge n. 2746 tende a sanare la posizione degli assegnatari degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio a seguito del terremoto del 1928. Il Governo è sempre contrario, in linea di massima, alle cessioni a titolo gratuito e non vorrebbe che l'approvazione di questo provvedimento costituisse precedente. Va però rilevato che in questo caso la cessione gratuita è motivata dal lungo periodo di occupazione degli immobili, dal fatto che gli assegnatari da molto tempo sopportano gli oneri di manutenzione dei medesimi e dalla particolare circostanza che si tratta di fabbricati siti in un comune montano. Va altresì rilevato che gli assegnatari furono riconosciuti nel 1955 come legittimi proprietari degli immobili e che questo titolo fu rimesso in discussione nel 1975, quando fu iscritta in catasto la proprietà dei medesimi in favore del demanio sta-

tale. Il Governo, pur dovendo tenere presenti tali circostanze, ribadisce che tale provvedimento non deve costituire precedente.

Gli immobili in questione, attualmente di proprietà dello Stato, potevano essere riscattati in base alla normativa vigente entro il 31 dicembre 1966. Gli assegnatari non si sono avvalsi di tale facoltà, ma va ricordato che dal 1955 al 1975, periodo in cui cade la legge relativa alla facoltà di riscatto, gli assegnatari figuravano in catasto quali proprietari degli immobili. È anche in base a tale considerazione che il Governo, così come è avvenuto al Senato, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda le proposte di legge nn. 2380, 2443 e 2586, relative alla cessione al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – *ex* caserma Vittorio Emanuele II –, il Governo non ha nulla da eccepire, visto che si propone la cessione a titolo oneroso. Intende però presentare un emendamento affinché il termine di trenta giorni previsto per la stipula dell'atto di cessione venga prorogato a sei mesi, onde consentire agli organi amministrativi di provvedere alle relative incombenze.

Il Governo è favorevole all'approvazione delle proposte di legge nn. 2744 e 879 riguardanti la cessione del fabbricato attribuito al Vanvitelli, già di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, al comune di Scafati. Al riguardo, ricordo che l'Amministrazione dei monopoli ha avuto l'autorizzazione a ristrutturare l'edificio e che la spesa prevista è valutabile in circa 5 miliardi di lire, della cui copertura dovrà farsi carico il Ministero del tesoro, anche sulla scorta del parere espresso dalla V Commissione bilancio. Il Governo ribadisce comunque la propria posizione favorevole.

Infine, per quanto riguarda le proposte di legge nn. 1678 e 2726 relative al trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'amministrazione comunale, il Governo, nel ribadire ancora una volta che non sembra opportuno cedere a titolo gratuito beni demaniali, non è contrario in linea di massima. Sollecita perciò un supplemento di indagini per quanto riguarda lo stato di manutenzione della Cinta e sull'eventuale utilizzazione da parte dell'amministrazione comunale di singole parti della medesima e chiede perciò un rinvio della discussione in attesa che siano acquisiti tali ulteriori elementi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 26 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO